



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno VII - n. 1-2012  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VII - n. 1-2012  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. Balsamo  
S. Testa Bappenheim  
F. Falanga  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

# *La consuetudine nel diritto islamico.*

## *Profili di comparazione con gli altri ordinamenti confessionali*

RAFFAELE GRANATA

### *Introduzione*

Il Diritto islamico – ed in particolare la scienza degli *usūl* – prevede, accanto al Corano (*qur'ān*), alla Sunna (Tradizione – *hadīth*), al Consenso (*iġmā'*) ed all'Analogia (*qiyās*), un complesso di fonti secondarie o sussidiarie, ammesse o meno ed in varia misura dalle diverse scuole e nelle diverse epoche dell'Islam, tra cui assume un ruolo significativo l'*'urf* o *'āda* (uso o consuetudine); termini tecnici, propri della giurisprudenza islamica, utilizzati distintamente nelle varie aree geografiche di diffusione dell'Islam<sup>1</sup>.

Come in ambito canonico, laddove le differenti categorie di consuetudine sono formulate sulla scorta del loro rapporto con la legge, così in ambito musulmano è composta la qualità dei rapporti intercorrenti tra l'*'Urf* e la *Shari'a*. Tra esse vi può essere integrazione, alternatività, rimando necessario, convenzionale o semplicemente soggettivo.

Pertanto, fermo ed impregiudicato il principio – condiviso dalla dominante dottrina<sup>2</sup> – per cui l'ammissibilità di ogni consuetudine in ambito musulmano è subordinata alla non contrarietà alla Legge sacra, si può ammettere che sia quest'ultima a richiamare ad un uso vigente in una data regione o villaggio, quando tale condotta risulti «conveniente e riconosciuta come tale» (*al-ma'rūf*)<sup>3</sup>. Più comunemente accade che l'*'Urf* e la *Shari'a* forniscano modelli di comportamento alternativi tra loro, favorendo l'applicazione di quelli

---

<sup>1</sup> BRUNO DUCATI, *Il Diritto Musulmano*, Dott. Paolo Cremonese, Roma, 1934, XIII, p. 12; LOUIS MILLIOT, *Introduction à l'étude du droit musulman*, Paris, Recueil Sirey, 1953, pp. 156-178.

<sup>2</sup> Parte minoritaria della dottrina, invece, ammette la prevalenza dell'*'Urf* sulla *Shari'a*, allorché la prima fosse vitale per la società in cui è sorta. Cfr. a tal proposito GERMAINE TILLION, *L'harem e la famiglia*, Medusa, Milano, 2007.

<sup>3</sup> SILVIO FERRARI (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 186.

promossi dalla consuetudine allorchando lo stretto richiamo alla disciplina legislativa sarebbe fonte di eccessivi disagi.<sup>4</sup> Parimenti non può essere disatteso il valore che la volontà delle parti assume nella regolamentazione dei rapporti tra la consuetudine e la Legge sacra. È infatti nota la prevalenza della disciplina consuetudinaria su quella legislativa, allorchando ad essa vi facciamo espresso e comune richiamo le parti che intendano applicarla liberamente (cd. consuetudine convenzionale). Infine, l'applicazione della consuetudine può essere meramente soggettiva. Una condotta risulta osservata nella convinzione che la stessa corrisponda ad una disposizione sciaritica.<sup>5</sup>

### *Le principali categorie di consuetudine*

Gli autori musulmani definiscono l'Urf<sup>6</sup> come: «quello che è radicato nelle anime e che la gente di buon costume in una data regione musulmana ha accettato, a condizione che non contraddica un testo della *shari' ah*»<sup>7</sup> e forniscono, della stessa, un quadro classificatorio alquanto complesso<sup>8</sup>.

La consuetudine, infatti, può essere generale ('urf àmm) o speciale ('urf khàss); verbale ('urf qawli) o fattuale ('urf 'amaliyyah); lecita, illecita e necessaria.

La consuetudine è generale quando è nota alla totalità dei consociati e, fondandosi su interessi diffusi e durevoli, rimane in vigore fin quando sussiste la causa che l'ha originata. Può essere così qualificata fonte del diritto<sup>9</sup>. Fra le usanze generali comunemente si annoverano quella per cui l'ignorante deve rivolgersi al dotto per imparare da lui ciò che ignora; il pasto dell'operaio come parte del suo salario ed infine il pagamento dell'affitto prima dell'uti-

---

<sup>4</sup> BRUNO DUCATI, *Compendio di Diritto Musulmano*, Cooperativa Tipografica Azzoguidi, Bologna, 1909, p. 5.

<sup>5</sup> SILVIO FERRARI (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, cit., pp. 186-187.

<sup>6</sup> Nel suo significato letterale 'Urf deriva da "Arafa" (أرف) ossia "sapere". Cfr. a tal proposito MARCELLUS OKENWA UDUGBOR, *Il diritto musulmano*, LUP, Città del Vaticano, 2010, p. 27. Tale termine, che prende origine da **ain**, **r** e **f**, può essere inteso in due differenti modi: 1) arrivo di due cose, di cui una seguita dall'altra; 2) pace e tranquillità. Cfr. a tal proposito HAFIZ ABDUL GHANI, 'Ufr - o - dab (Custom and Usage) as a Source of Islamic law in America *International Journal of Contemporary Research*, vol. I, n. 2, September 2011, p. 178.

<sup>7</sup> SAMI A. ALDEEB-ABU SAHLIED, *Il diritto islamico*, Carocci editore, Roma, 2008, p. 211.

<sup>8</sup> 'ABD-AL' AZIZ AL-KHAYYAT, *Nadhariyyat al-'urf, Maktabat al-Aqsa*, Amman, 1977; SAMIR 'ALYAH, *Al-qada' wal-'urf fil-islam*, Al-mu'assasah al-jami'iyyah, Beirut, 1986, pp. 142-178.

<sup>9</sup> FRANCESCO CASTRO, *Il Modello Islamico*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 21.

lizzo dell'appartamento locato<sup>10</sup>. L'*urf khàss*, invece, vigente in un luogo determinato e/o applicata in favore di una singola categoria professionale o personale, difetta del carattere di fonte perché legata solo al tempo in cui la stessa è vigente<sup>11</sup>. In alcune regioni, ad esempio, assume valore probatorio circa l'esistenza di un debito la semplice iscrizione dello stesso nel registro dei commercianti, senza che si renda necessario il ricorso a dichiarazioni testimoniali per la prova del fatto medesimo.<sup>12</sup>

La consuetudine è verbale quando ha ad oggetto il significato specifico attribuito ad un termine. In particolare, tale fenomeno ricorre quando viene assegnato ad una parola un significato diverso da quello contenuto nel testo coranico. Pertanto, in chiave prettamente giuridica, l'interpretazione di un legato, di un volontà testamentaria o contrattuale deve avvenire secondo la lingua e l'usanza del suo autore e non secondo la lingua comunemente accettata o quella impiegata nel Corano. Viceversa, le consuetudini fattuali, sono quelle che le persone osservano per regolare abitualmente la loro vita e le loro relazioni sociali. Fra queste si cita la consuetudine della dote versata dal marito in due parti: una pagata in anticipo e l'altra in caso di ripudio della moglie.<sup>13</sup>

Infine le consuetudini possono essere lecite, illecite e necessarie. Quelle lecite proibiscono di assumere condotte vietate dal diritto e, parimenti, consentono di tenere comportamenti consentiti dalla Legge. *Ex adverso*, le usanze illecite (o viziate: *fasid*), essendo accettate dalla generalità dei consociati, consentono comportamenti vietati dal diritto o vietano condotte espressamente consentite. È il caso delle relazioni bancarie ad interessi, palesemente proibite dalla *Shari' ah*. Tali consuetudini, però, nonostante la contrarietà ai principi di diritto musulmano, possono essere ammesse come eccezione laddove imposte dalla necessità.<sup>14</sup>

### *Le condizioni di ricorso alla consuetudine*

Nella cultura giuridica musulmana il ricorso all'*Urf* non risulta incondizionato. Infatti intanto è possibile invocare un'usanza, laddove siano soddisfatte quattro condizioni. La prima e più elementare consiste nel rispetto del

---

<sup>10</sup> SAMI A. ALDEEB-ABU SAHLIED, *Il diritto islamico*, cit., p. 216.

<sup>11</sup> FRANCESCO CASTRO, *Il Modello Islamico*, cit., p. 21.

<sup>12</sup> SAMI A. ALDEEB-ABU SAHLIED, *Il diritto islamico*, cit., p. 216.

<sup>13</sup> SAMI A. ALDEEB-ABU SAHLIED, *Il diritto islamico*, cit., pp. 215-216.

<sup>14</sup> SAMI A. ALDEEB-ABU SAHLIED, *Il diritto islamico*, cit., pp. 216-217.

testo coranico (e della *Sunnah*). Tale circostanza si fonda sulla concezione musulmana che vede Dio come unico Legislatore e, di conseguenza, non può essere presa in considerazione una consuetudine che urti direttamente contro la volontà di *Allah* (e di Maometto)<sup>15</sup>.

È necessario, poi, che la consuetudine venga accettata dalla maggioranza dei membri della comunità (*umma*) nella quale la stessa usanza risulti praticata e che sussista in occasione della nascita del rapporto giuridico al quale si riferisce. Pertanto: «se si prestano soldi che costavano un dato importo in una valuta nazionale e che, in seguito, vengono svalutati, occorrerebbe rendere il prestito sulla base del vecchio prezzo»<sup>16</sup>. Infine la consuetudine non può essere invisa all'accordo intervenuto tra le parti. Nel ribadire così il valore assunto dalla consuetudine convenzionale, viene confermato il principio che la volontà delle parti risulti prevalente sulla stessa consuetudine. Infatti, queste, possono prevedere particolari modalità di pagamento di un debito anche se l'usanza vigente dovesse prevederne una differente.<sup>17</sup>

### *I principali settori giuridici di applicazione ed il fenomeno dell'Amal*

Numerosi sono i settori giuridici nei quali la consuetudine ha trovato larga diffusione, talvolta anche a detrimento della stessa *Shari'ah*.<sup>18</sup> Ciò è accaduto, in particolare, nelle realtà territoriali più lontane dai centri cittadini, dove la scienza giuridica istituzionalizzata ed il relativo sistema giudiziario hanno trovato maggiori difficoltà a radicarsi.<sup>19</sup> Un settore in cui l'*'urf* ha trovato un particolare impiego è quello della pia fondazione, definita tradizionalmente *universitas rerum*. Infatti, pur se la costituzione di tali universalità avviene mediante l'apporto di beni immobili, non è esclusa, per consuetudine, la possibilità di conferire beni mobili come ad esempio libri.<sup>20</sup> Anche in tema di

---

<sup>15</sup> SAMI A. ALDEEB-ABU SAHLIED, *Il diritto islamico*, cit., p. 33; EVARISTO CARUSI, *Lezioni di Diritto Musulmano*, Università degli studi di Roma, Anno Accademico XIII E.F. 1934-1935, pag. 6; Corano 6, 57.

<sup>16</sup> 'ABD-AL' AZIZ AL-KHAYYAT, *Nadhariyyat al-'urf*, cit., p. 56.

<sup>17</sup> SAMI A. ALDEEB-ABU SAHLIED, *Il diritto islamico*, cit., pp. 214-215.

<sup>18</sup> HAFIZ ABDUL GHANI, *'Ufr – o – dab (Custom and Usage) as a Source of Islamic law*, cit., p. 179.

<sup>19</sup> Diversamente fu proprio l'ambiente urbano il luogo in cui si svilupparono le consuetudini commerciali: infatti Medina e la Mecca erano, al tempo di Maometto, centri tribali a dimensione stanziale, dediti essenzialmente ai traffici commerciali. Cfr. a tal proposito SILVIO FERRARI (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, cit., pp. 186-187; WILLIAM MONTGOMERY WATT, *Breve storia dell'Islam*, il Mulino, Bologna, 2001.

<sup>20</sup> MATTEO NACCI, *Le consuetudini religiose: un contributo della storia del diritto in un contesto*

obbligazioni (*dimma*), ed in particolare di obbligazioni pecuniarie, è ammesso il ricorso alla consuetudine. Facciamo esplicito riferimento all'istituto delle obbligazioni astratte a cui, per prassi e come rimedio legale, si fa ricorso per garantire al creditore una qualche controprestazione, indipendentemente dal tipo di contratto posto in essere.<sup>21</sup> Ampio è il ricorso alla consuetudine nel settore della contrattualistica. Nella vendita è possibile rilevare come l'usanza abbia il medesimo peso e valore giuridico della legge. Infatti in tema di recesso, le condizioni per il suo esercizio, possono essere fissate - in alternativa - dalla legge oppure, per consuetudine, dall'intervenuto accordo tra le parti<sup>22</sup>. Così come il contratto di manifattura, che rientra nella categoria dei cd. *salam*,<sup>23</sup> deve la sua validità applicativa a regole consuetudinarie vigenti<sup>24</sup>. La consuetudine, inoltre, rappresenta la fonte di un'ulteriore tipologia contrattuale: la locazione di servizi per cui una balia, a fronte della fornitura di cibo e vestiario, presta la propria opera personale<sup>25</sup>.

Significativo è poi l'apporto fornito dall'*'urf* in ambito matrimoniale e successorio. Infatti nonostante sia necessario per la celebrazione del matrimonio di una donna islamica il consenso del proprio tutore o *wali*<sup>26</sup>, in alcune regioni centro-africane il matrimonio per ratto, ignoto al sistema giuridico istituzionale, è giustificato mediante il ricorso alla *fictio iuris* dell'assenza del tutore matrimoniale. Così in ambito ereditario, la consuetudine può creare modelli successori alternativi a quelli previsti dalla scienza giuridica del *fiqh*, come accade quando la donna viene posta fuori dalla linea successoria legale o al centro della medesima<sup>27</sup>.

---

*di libertà religiosa e pluralismo culturale*, p. 13 in <http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNEDMAIN/LAUNIVERSIDAD>.

<sup>21</sup> JOSEPH SCHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995, p. 153.

<sup>22</sup> ANTONIO D'EMILIA, *La struttura della vendita sottoposta a hiyar secondo la sedes materiae della Al-Mudawwanah*, in *Oriente Moderno*, 1941, pp. 86-98; JOSEPH SCHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, cit., p. 160.

<sup>23</sup> Contratti di vendita con consegna successiva, nei quali il pagamento del prezzo pattuito avviene anticipatamente alla consegna delle cose acquistate o dei servizi resi.

<sup>24</sup> JOSEPH SCHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, cit., p. 163.

<sup>25</sup> MATTEO NACCI, *Le consuetudini religiose: un contributo della storia del diritto in un contesto di libertà religiosa e pluralismo culturale*, cit., pp. 13-14; JOSEPH SCHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, cit., pp. 162-163.

<sup>26</sup> Il parente maschio della sposa il cui assenso è, a seconda delle legislazioni e delle scuole giuridiche, necessario o semplicemente raccomandato per la celebrazione del matrimonio islamico, in [it.wikipedia.org/wiki/Wali](http://it.wikipedia.org/wiki/Wali).

<sup>27</sup> SILVIO FERRARI (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, cit., p. 186.



Il contributo fornito dalla consuetudine nella disciplina delle relazioni socio-giuridiche islamiche, va ben oltre il piano meramente descrittivo a cui dianzi abbiamo fatto cenno. È infatti chiaro come le usanze abbiano così profondamente permeato il tessuto culturale e giuridico delle tradizionali quanto moderne società musulmane, da condizionare il *qàdi* (giudice) nella risoluzione del caso concreto, mediante il costante richiamo ad esse. È, questo, il noto fenomeno dell'«*Amal* ossia la pratica del giudice che – come afferma Francesco Castro – «combinando usi e consuetudini con prassi di autorità locali», provvede a risolvere le concrete vicende giuridiche sottoposte alla sua attenzione.

*Una semplice lettura comparata della consuetudine nel diritto islamico, ebraico e canonico*

Procedendo ad un'analisi comparativa della consuetudine musulmana con quella ebraica e canonica, possiamo evidenziarne i principali tratti comuni e le fondamentali differenze. In particolare la *Minhag* è «la consuetudine della collettività ebraica, sia in Israele che nel resto del mondo, che trova la sua origine nella *halachà*<sup>28</sup> e nella letteratura talmudica e che, pur distinguendo gli usi di una comunità dall'altra, ha mantenuto e tuttora mantiene vivo lo spirito che caratterizza il popolo ebraico. La *Minhag* è l'espressione dei comportamenti che devono essere tenuti per osservare e mettere in pratica una determinata *halachà*»<sup>29</sup>. Evitando qualunque classificazione possiamo affermare che – come per la consuetudine musulmana - il ricorso alla *Minhag* non risulta incondizionato. Infatti affinché tale consuetudine sia vincolante è necessario che non violi il Talmud e l'*Halachà* e che venga praticata da una comunità ebraica in modo costante; che venga accettata o in tutto il Paese o da tutto il gruppo che la sta praticando e che sia chiara e ben conosciuta<sup>30</sup>.

In questa realtà giuridica un principio richiede particolare attenzione: è quello descritto dalla formula ebraica *minhag mevattel halakah*, che esprime

---

<sup>28</sup> Insieme di regole e condotte che ogni ebreo è tenuto ad osservare nel corso della propria vita, tanto giuridica quanto religiosa. Cfr. a tal proposito, ALFREDO M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002, p. 3; EPHRAIM ELIMELECH URBACH, *Halacha. Its sources and development*, Jerusalem, 1984.

<sup>29</sup> ELON MENACHEM, *Jewish law history sources and principals*, vol. VII, Jerusalem 1994, p. 885.

<sup>30</sup> ELON MENACHEM, *Jewish law history sources and principals*, cit., pp. 927-929; MATTEO NACCI, *Le consuetudini religiose: un contributo della storia del diritto in un contesto di libertà religiosa e pluralismo culturale*, cit., p. 15.

la capacità della consuetudine ebraica di derogare e/o abrogare la legge<sup>31</sup>. La forza di tale principio risiede, non tanto nel riconoscimento della capacità di tale fonte spontanea di derogare o abrogare ciò che la legge scritta ha stabilito – realtà di fatto ammessa anche in ambito musulmano – quanto nella sua reale formalizzazione, che per il quadro delle fonti islamiche non sarebbe in alcun caso ammissibile.

Per la consuetudine canonica<sup>32</sup>, invece, due sono le considerazioni che si impongono. La consuetudine - ed in modo analogo la *traditio apostolica*<sup>33</sup> - ha assunto, nei primi tre secoli di storia giuridica della *societas Christi*, un ruolo significativo. Essa rappresentava, infatti, sia per ragioni pratico-organizzative<sup>34</sup> che di libertà religiosa non ancora conquistata, una delle principali fonti giuridiche della vita comunitaria cristiana<sup>35</sup>. Nei secoli successivi, mentre la dottrina sulla consuetudine si sviluppava – soprattutto a partire dal XII secolo e poi dai grandi commentatori del *Liber Extra* di Gregorio IX – la rilevanza effettiva si ridusse progressivamente, con l'affermarsi dei cambiamenti nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica cui si associò, ben presto, la costante riduzione del ruolo che la *communitas* aveva di fatto assunto nella creazione del diritto. Pertanto la consuetudine canonica, a tradizione fortemente romanistica, può essere inquadrata in uno schema di fonti più tradizionale, dove il ruolo della legge e del legislatore risultano preponderanti<sup>36</sup>. Già Francisco Suarez – espressione della seconda scolastica – teorizzò che il passaggio della consuetudine dal piano meramente fattuale a quello giuridico si caratterizzasse per *l'adprobatio legislatoris*,<sup>37</sup> teoria, questa, sostanzialmente condivisa dalla successiva codificazione canonica<sup>38</sup>. Nel diritto della Chiesa cattolica, rimane comunque significativo il ruolo della consuetudine canonica quale strumento di creazione del diritto.<sup>39</sup>

<sup>31</sup> La dottrina precisa che la capacità modificativa e/o abrogativa riconosciuta alla consuetudine ebraica trova applicazione soltanto a detrimento del diritto civile (*mamon*) e non di quello religioso (*issur*). Cfr. a tal proposito ELON MENAHCHEM, *Jewish law history sources and principals*, cit., pp. 903 e ss.

<sup>32</sup> RENE WEHRLÉ, *De la coutume dans le droit canonique. Essai historique s'étendant des origines de l'Eglise au pontificat de Pie XI*, Paris, Sirey, 1928, pp. 397-423.

<sup>33</sup> PÉTER ERDŐ, *Storia delle Fonti del Diritto Canonico*, Marcianum Press s.r.l., Venezia, 2008, p. 17.

<sup>34</sup> LUCIANO MUSSELLI, *Storia del diritto canonico*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 20.

<sup>35</sup> PÉTER ERDŐ, *Storia delle Fonti del Diritto Canonico*, cit., p. 16.

<sup>36</sup> PATRICK VALDRINI, *La ricezione della legge nel diritto canonico. Pertinenza e significato* in *Diritto e Religioni*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, n. 1, 2010, pp. 141-159.

<sup>37</sup> CARLO FANTAPPIÈ, *Introduzione storia al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 159.

<sup>38</sup> LUCIANO MUSSELLI, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 85-97.

<sup>39</sup> MATTEO NACCI, *Le consuetudini religiose: un contributo della storia del diritto in un contesto di libertà religiosa e pluralismo culturale*, cit., pp. 5-8.

## Conclusione

Natura opposta permea, invece, la civiltà musulmana stante il contenuto del messaggio che Maometto, il cd. suggello dei profeti, ricevette da Allah: la necessità di trasmettere un messaggio che non avesse solo ed esclusivamente una dimensione trascendente ma innanzitutto terrena.

In tale prospettiva, risultò, pertanto, significativo il disegno maomettano di trasformazione della società preislamica: da realtà tribale fondata sulla consanguineità, a vera e propria comunità forgiata dal nascente vincolo religioso, detta *Umma* o, in onore del Profeta, *Umma Muhammad*.

Sono proprio le circostanze appena descritte, a poter giustificare la compresenza, nel sistema giuridico islamico, di norme sciaritiche e consuetudinarie, al di là di un classico schema di fonti cui usualmente e non meno stancamente ci si riporta. È, a nostro avviso, proprio il ruolo che la comunità islamica svolge, nel più grande disegno di trasformazione araba, a dare il segno del significativo e rilevante ruolo che la consuetudine o *'Urf* ha in essa assunto. La mancanza di un'autorità o *princeps* o legislatore da un lato e la commistione tra regola giuridica, morale e religiosa dall'altro, stimola il "fedele" nella necessaria opera normativa che si manifesta, come proprio l'esperienza della Chiesa cristiana dei primi secoli ha ampiamente dimostrato, nel sostegno alla tradizione ed alle usanze più radicate.